



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 7 del 16/01/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2014, n. 2584

L.R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte del Tratturo “Celano-Foggia” in centro urbano di Foggia a favore della signora Pellegrino Elena.

L'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile P.O. “Gestione e Alienazione” dell'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, confermata dalla dirigente dello stesso Ufficio e dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti” (T.U.);

il nuovo testo dell'art. 3 del predetto T.U., abrogando l'art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che “i tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto ‘monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca’; gli artt. 2 e 4 dell'abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l'obbligo per i Comuni nel cui ambito territoriale ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il “Piano comunale dei tratturi” (P.C.T.), che avrebbe dovuto individuare e perimetrare:

“a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico - culturale. Gli stessi tronchi, sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione” (art.3, co.1);

“b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;

“c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia”.

CONSIDERATO CHE

Il Comune di Foggia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15 giugno 2011, ha approvato definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l'assetto complessivo della rete tratturale ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al comma 2, art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;

il combinato disposto degli artt. 9 e 25 del T.U. prevede, nelle more dell'attuazione delle disposizioni ivi contenute, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano richiesta e previa

deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree tratturali classificate dai Piani Comunali dei tratturi sub lett. c) del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003, sopra richiamato.

RILEVATO CHE

La signora Pellegrino Elena, a seguito dell'approvazione del P.C.T. di Foggia, in data 11/03/2013, ha presentato istanza, acquisita al protocollo dell'Ufficio Parco Tratturi con il n. 4526 del 11/03/2013, per l'acquisto di suolo demaniale, facente parte del Tratturo " Celano-Foggia ", individuato nel Catasto Terreni del Comune di Foggia al foglio 96, p.lla 550, di complessivi mq 52 - Ente Urbano; tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di Foggia sub lett. c), ovvero rientrante tra i suoli che, avendo subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo oneroso agli aventi diritto.

VERIFICATO CHE

l'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, dopo attenta valutazione circa la sussistenza in capo alla signora Pellegrino Elena dei requisiti soggettivi per il valido esercizio del diritto di acquisto essendo proprietaria del soprassuolo con nota prot. n. 12750 dell'1/08/2013, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione pro tempore, la determinazione del prezzo del suolo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, c. 1, lett. b), della L.R. n. 4/2013;

la precitata Commissione, con determinazione n. 17 del 13/02/2014, ha fissato il prezzo di vendita del suolo in € 22.200,00 (euro ventiduemiladuecento/00);

l'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n. 4421 del 18/03/2014, ha comunicato all' interessata il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta applicabile la decurtazione pari al 90% prevista dall'art. 10, co. 3, del T.U., trattandosi di area occupata da costruzione effettivamente utilizzata quale abitazione, come da autocertificazione prodotta dalla signora Pellegrino Elena. Pertanto, il prezzo finale di vendita è stato determinato in € 2.220,00 (duemiladuecentoventi/00);

tale prezzo, con nota acquisita al protocollo dell'Ufficio Parco Tratturi con il n. 10554 del 7.07.2014, è stato formalmente accettato dalla sig.ra Pellegrino Elena, la quale ha optato per il pagamento dello stesso in un'unica soluzione (art. 10, co. 6, lett. a, del T.U.).

ATTESO CHE

il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Foggia tra i tronchi tratturali rientranti sub lett. c) dell'art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003 e, dunque, tra quelli che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, co. 3, della vigente normativa (T.U.), applicabile al caso di specie in virtù della previsione transitoria contenuta nel sopra richiamato art. 25 T.U.;

la signora Pellegrino Elena ha formalmente manifestato la volontà di acquistare il terreno de quo, accettando il prezzo di € 2.220,00 (euro duemiladuecentoventi/00), così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con l'applicazione della riduzione del 90% del prezzo stesso;

non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.

TUTTO CIÒ PREMESSO

con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di deliberare in ordine a quanto di seguito specificato:

- procedere, ai sensi dell'art. 9, co. 3, T.U, alla sdemanializzazione e successiva autorizzazione alla vendita del terreno tratturale come in premessa identificato, in favore della sig.ra Pellegrino Elena, non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;

- fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 2.220,00 (euro duemiladuecentoventi/00), corrispondente al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con l'applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l'acquirente beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 10, co. 3, del T.U.;
- nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento;
- dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc. nessuna esclusa), sono a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
- dare atto che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La somma complessiva pari a € 2.220,00 verrà corrisposta dalla sig.ra Pellegrino Elena mediante bonifico bancario, con accredito sul conto corrente postale n. 170704 intestato a "Regione Puglia - Proventi dell'Ufficio Parco Tratturi Foggia", con imputazione al cap. 4091160 "Proventi alienazione beni tratturali l. r. n. 4/2013", collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111).

L'Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della L.R. n. 7/2004 e dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udite la relazione e la proposta dell'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo di Gioia;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile P.O. dell'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, dalla dirigente dell'Ufficio medesimo e dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di fare propria, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, la relazione dell'Assessore;
- di sdemanializzare, ai fini della vendita, il terreno demaniale di complessivi mq. 52, facente parte del Tratturo "Celano- Foggia", individuato nel Catasto Terreni del Comune di Foggia con i seguenti identificativi:
foglio 96, p.lla 550, di complessivi mq. 52 Ente urbano;
- di autorizzare, per i motivi sopra esposti, il trasferimento a titolo oneroso, in favore della sig.ra Pellegrino Elena nata l'1/01/1963, del terreno demaniale come sopra identificato;
- di fissare il prezzo di vendita in complessivi €. 2.220,00 (duemiladuecentoventi/00), da versare

interamente prima della stipula dell'atto di acquisto;

- di stabilire che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc. nessuna esclusa), saranno a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;

- di dare atto che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;

- di conferire alla dirigente dell'Ufficio Parco Tratturi, avv. Costanza Moreo, nata a Foggia il 11.09.1976, l'incarico ad intervenire, in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell'atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall'acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;

- di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola
